

PROTEZIONE CIVILE

Consultazione on line. Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro

Audizione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture del 29 settembre 2011

In riferimento alla nota con cui codesta Autorità ha trasmesso il documento di consultazione citato in oggetto, nel prendere atto delle osservazioni formulate da codesta autorità di vigilanza in merito alle problematiche attinenti l'applicazione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge, 12 luglio 2011, n. 106, si sottopone all'attenzione di codesta autorità medesima la seguente soluzione interpretativa avente ad oggetto il comma 3 bis, dell' articolo 81 del codice dei contratti pubblici, modificato dal citato decreto circa i criteri per la determinazione della migliore offerta con particolare riferimento al costo del lavoro e degli oneri della sicurezza.

L'opzione ermeneutica che si propone, a parere dello scrivente Dipartimento, appare quella preferibile, al fine di assicurare l'operatività delle amministrazioni, senza determinare la violazione dell'articolo 55 della direttiva comunitaria 18/2004, che impone la verifica di congruità dell'offerta nel sub procedimento di anomalia del costo del lavoro (comprensivo del costo per la protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro).

A tale stregua, come suggerito in dottrina, gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso devono ritenersi esclusivamente quelli afferenti al Piano di sicurezza e del DUVRI, mentre quelli relativi alla sicurezza generica e quelli del costo del personale andrebbero evidenziati a parte nell'offerta e sugli stessi dovrebbe essere consentita la verifica della soglia di anomalia.

In particolare, si ritiene che in applicazione del combinato disposto degli articoli 81, 86, 87 e 88 del codice dei contratti e in conformità all'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE si possa procedere secondo le modalità di seguito riportate:

1. la stazione appaltante fissa l'importo a base di gara evidenziando solo gli oneri della sicurezza "specifici" (piano di sicurezza e DUVRI) non soggetti a ribasso, e quindi senza "nettare" le componenti relative al costo del personale ed altri oneri di sicurezza "generici";
2. gli operatori economici presentano l'offerta al "netto" del costo del personale e degli altri oneri di sicurezza "generici", ai sensi dell'articolo 81, comma 3 bis, operando comunque un distinguo nella stessa offerta;
3. la stazione appaltante tiene conto dell'intera offerta così prodotta ai fini dell'aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia, garantendo in tal modo ed in conformità alla lettera della legge, che gli operatori economici evidenzino subito la componente costo del personale ed oneri di sicurezza generica;
4. la stazione appaltante, qualora necessario, procede alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa al costo del personale e degli altri oneri di sicurezza "generici" evidenziati dagli operatori economici.

Tale soluzione, si ribadisce, consentirebbe, dunque, di dare piena attuazione alla norma di recente introdotta dal legislatore, garantendo il rispetto della disciplina a tutela della sicurezza sul luogo del lavoro e del principio di equa retribuzione ex articolo 36 Cost., consentendo contestualmente un effettivo confronto concorrenziale nel rispetto della libertà di iniziativa dell'imprenditore, e quindi senza vincolarne la scelta in ordine all'allocazione delle risorse umane e strumentali.

